

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5914 del 07/11/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società ORSI Srl per lo stabilimento sito in comune di Galliera, via C. Bassi n° 22
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6129 del 06/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società ORSI Srl per lo stabilimento sito in comune di Galliera, via C. Bassi n° 22**

#### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società ORSI Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Galliera, via C. Bassi n° 22 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società ORSI Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società ORSI Srl, c.f 01995970363 e p. iva 00829301209, avente sede legale e stabilimento di Galliera, via C. Bassi n° 22, ha presentato in data 23/10/2015<sup>8</sup> al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta di fabbricazione di saponi, detersivi e tensioattivi.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue attualmente vigenti. Non sono dichiarate modifiche alla situazione autorizzata

In data 11/05/2017 è pervenuto il parere del SUAP Unione Reno Galliera in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura<sup>9</sup>.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche come individuata dal parere tecnico del comune di Galliera riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 125178 del 28/10/2015, **confluita nella pratica SINADOC n°14900 del 2017**

<sup>9</sup> Parere del SUAP Unione Reno Galliera agli atti di ARPAE con PGBO/2017/10414 del 11/05/2017

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con  
cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di  
Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-  
organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

## Autorizzazione Unica Ambientale

ORSI Srl - Comune di Galliera - via C. Bassi n° 22

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui l'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla dall'attività di fabbricazione di saponi, detersivi e tensioattivi svolta dalla società ORSI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Galliera, via C. Bassi n° 22, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza coi limiti massimi di sostanze inquinanti stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n° 2236/2009:

1. La società ORSI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1 PROVENIENZA: MESCOLATORE

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

#### EMISSIONE E4 PROVENIENZA: ESSICAZIONE

Portata massima .....	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

---

**EMISSIONE E5****PROVENIENZA: MESCOLATORE – CONFEZIONAMENTO**

Portata massima .....	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

**EMISSIONI E2 - E3****PROVENIENZA: RISCALDAMENTO MATERIE PRIME**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

---

**EMISSIONE E6****PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale

un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. La società ORSI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E4 ed E5. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ORSI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**GRAZIOLI LUCIANO &C Snc - Comune di Galliera - via C. Bassi n° 22**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Galliera, via C. Bassi n° 22 e recapitanti nella pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal SUAP Unione Reno Galliera con proprio parere che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 25564/42649/2015 SN

Prot. n. 26132

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Orsi S.R.L. con sede in Galliera (BO) Via C. Bassi n. 22 P.I. 01995970363**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/10/2015, protocollo n. 42649, per la ditta **ORSI S.R.L.** con sede legale e stabilimento sito in Galliera (BO) Via C. Bassi n. 22;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (n. 3027 del 14/02/2013, con scadenza al 13/02/2017) in pubblica fognatura di acque reflue;*
- *Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006.*

**Acquisito** il parere favorevole del Comune di Galliera espresso con nota prto. n.- 11778/2015

**Vista** la dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo rilasciato;

- **Visti:**
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. n. 3027 del 14/02/2013, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolata al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, *al punto di immissione terminale in fognatura*, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 09/05/2017

**Il Responsabile SUAP  
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 16510/2300/2012 SN

**PROVVEDIMENTO FINALE UNICO N. 3027 del 14/02/2013**

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

## **Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive**

Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico presentata in data 08/02/2012, protocollo n. 2300, da Motta Valter nato a Bologna il 06/03/1953 e residente ad Argelato (BO) in Via C. Malaguti n. 4 - C.F. MTTVTR53C06A944R in qualità di rappresentante legale della ditta **ORSI S.R.L.** con sede in Galliera, Via Cirillo Bassi n. 22 – P.IVA 00829301209 per i reflui provenienti dallo stabilimento sito in Galliera, Via Cirillo Bassi, 22, ove viene esercitata l'attività di produzione di detersivi in polvere;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che i reflui scaricati provengono da:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>ACQUE REFLUE DOMESTICHE</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ACQUE METEORICHE</b>

con recapito in:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>PUBBLICA FOGNATURA</b>
---

Vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata in data 16/04/2013 prot. n. 4031;

Acquisiti i pareri espressi con propri provvedimenti:

- **Hera S.p.A.** nota prot. n. 164775 del 17/10/2012: "parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. *Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.;*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



2. *Lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;*
3. *I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
4. *La gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne dovrà essere conforme alle linee guida di indirizzo contenute nella D.G.R. n. 286/05.*
5. *Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento di rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A.);*
6. *Installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;*
7. *L'ente gestore, a mezzo di incaricati, può in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
8. *L'ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti dovranno essere stoccati all'interno, bloccando lo scarico in fognatura;*
9. *Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca della presente autorizzazione allo scarico. ”;*

Considerato che le acque reflue industriali per qualità e quantità possono essere assimilate ad acque reflue domestiche, ai sensi del DPR 227/2011, come da rapporto di prova e dichiarazioni allegate;

- **Visti:**
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N. 14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

## CONCEDE

L’autorizzazione allo scarico di **acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 con validità quadriennale, al Sig. Motta Valter, sopra generalizzato, in qualità di rappresentante legale della ditta **ORSI S.R.L.** con sede in Galliera, Via Cirillo Bassi n. 22 – P.IVA 00829301209 per i reflui provenienti dallo stabilimento sito in Galliera, Via Cirillo Bassi, 22, ove viene esercitata l’attività di produzione di detersivi in polvere nell’osservanza delle prescrizioni sopra riportate

## PRECISA CHE

- La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le acque, lo scarico e il recapito indicati.
- La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.
- Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all’Ente autorizzatorio per l’eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell’atto autorizzativo.
- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora si intenda realizzare modifiche della rete fognante, qualora l’insediamento vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo.
- Dovrà essere notificata ogni variazione concernente la proprietà dell’immobile.

## AVVERTE

- che l’autorità competente al controllo è per legge autorizzata a compiere all’interno dell’immobile tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



- che fermo restando le sanzioni previste, l'autorizzazione sarà da ritenersi automaticamente revocata qualora si riscontrasse un inadempimento delle norme di legge e/o Regolamenti;
- che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico sopraddetto, come individuato nella planimetria agli atti. Eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata dagli allegati previsti;
- che eventuali rifiuti, urbani, speciali o tossico-nocivi, ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs. n°22 del 05.02.97, prodotti presso l'insediamento, od altra unità operativa, ovvero liquami e fanghi ottenuti dal processo produttivo, o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno in piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti o società autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio della specifica normativa vigente;
- tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, al di fuori dei pubblici servizi, mediante pozzi o derivazioni, devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno.

San Giorgio di Piano 14/02/2013

## **Il Responsabile SUAP**

**Nara Berti**

**A norma del D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 la  
presente autorizzazione è valida fino al**

**13/02/2017**

**Entro sei mesi dalla data di scadenza dovrà  
essere richiesto il rinnovo.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**